

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	60
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	81
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	74
Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	77

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship</i> – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 120 del 2021, recante Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene che il provvedimento, anche alla luce della relazione tecnica di passaggio trasmessa informalmente dal Governo nella giornata di ieri, non presenti profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti alla attuazione di contributi pluriennali utilizzati a copertura ai sensi dell'articolo 7,

commi 1, 2 e 3 rechino le occorrenti risorse e che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 1-bis, che provvede agli oneri, pari a 230.718 euro, derivanti dalla riduzione in via eccezionale della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2020, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente, deve intendersi alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come emerge dalla citata relazione tecnica di passaggio.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Inoltre, in risposta alle richieste del relatore, conferma che le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3341 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 120 del 2021, recante Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti del Governo da cui si evince, tra l'altro, che le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 2.01, che è volto a ricostituire il Corpo forestale dello Stato e prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Tale proposta emendativa appare priva di quantificazione e di copertura, giacché dalla soppressione del Corpo

forestale dello Stato, disposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016, sono derivati risparmi di spesa destinati, per il 50 per cento, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia e, per il 50 per cento, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Butti 1-*bis*.10, che prevede la riduzione a cinque settimane del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, oltre che per rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi come già previsto dal testo, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tale scopo l'emendamento prevede di aumentare la quantificazione dell'onere di 931 euro (da 230.718 euro a 231.649 euro) provvedendo alla corrispondente copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che reca tali disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere quantificato in 931 euro in relazione alla nuova finalità prevista;

Butti 2.1, che è volta ad attribuire al personale appartenente al ruolo degli operatori e ai ruoli degli assistenti e degli ispettori del Corpo dei Vigili del fuoco, rispettivamente, la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Butti 2.2, che prevede che la nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione, anche in fase di prima applicazione, avvenga secondo le procedure ordinarie, quindi mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale,

invece che, come attualmente previsto, mediante concorso per titoli ed esami. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1-bis.10, 2.1 e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in data 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, stante i numerosi profili problematici che il provvedimento presenta, come peraltro già segnalato nel corso delle precedenti sedute. Segnala che da ultimo tali profili critici sono stati rappresentati in una nota del Dipartimento del Tesoro di cui evidenzia i contenuti, facendo presente quanto segue.

Sul piano sostanziale il conferimento di nuovi compiti alla Banca d'Italia deve essere vagliato alla luce della disposizione dell'articolo 123 del Trattato di funzionamento dell'unione europea (TFUE) che stabilisce il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale a favore del settore pubblico. A tale riguardo, l'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 3603/93 precisa che nella nozione di « altra forma di facilitazione creditizia » rientra « qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi ». Secondo l'interpretazione consolidata della BCE (si veda, da ultimo, il parere della BCE CON/2021/29 del 6 Ottobre 2021) tale norma impedisce alle banche centrali nazionali di sostenere i costi di attività che esulano dalla sfera dei compiti tipici delle banche centrali e che dovrebbero far capo al Governo degli Stati membri.

Sotto tale profilo, particolarmente problematica appare la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, della proposta di legge, secondo la quale la Banca d'Italia (unitamente agli altri organismi di vigilanza) sarebbe tenuta a « redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1 ». Ritenuto che tale compito non rientra tra (e non è strettamente correlato a) i compiti tipici delle banche centrali, e che i relativi oneri resterebbero definitivamente a carico della Banca d'Italia, la previsione in parola appare potenzialmente in contrasto con il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE.

A *latere* si rileva, sotto il profilo procedurale, che ai sensi dell'articolo 127(4) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del terzo alinea dell'articolo 2(1) della Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE), la proposta di legge in esame dovrà essere sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea poiché concerne i compiti della Banca d'Italia.

La COVIP, per quanto riguarda, in particolare, il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società che producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*, ha sottolineato come si tratti di un'attività che esula dalle sue competenze e che dovrebbe essere, più appropriatamente, affidata a un organismo che possieda le necessarie competenze. Qualora detta disposizione non venisse emendata, la normativa finirebbe, pertanto, con il porre in capo alla COVIP un compito gravoso e del tutto nuovo, che richiederebbe un accresciuto impegno e maggiori oneri che dovrebbero essere adeguatamente coperti dal disegno di legge.

Analogamente a quanto sostenuto dalla COVIP, anche l'IVASS ha espresso una serie di perplessità di carattere finanziario sul provvedimento, specificando, in particolare, che, non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nella definizione di « intermediari » su cui grava il divieto di finanziamento, per effetto dell'entrata in vigore della legge l'IVASS sarebbe chiamata ad effettuare i controlli previsti sui soggetti vigilati limitatamente ai fondi pensione istituiti dalle imprese di assicurazione. Il rispetto della normativa anti-mine nei fondi pensione assicurativi comporterebbe, quindi, per l'IVASS un compito aggiuntivo e di non poco impatto non solo nella predisposizione di istruzioni congiunte con COVIP ma anche nella concreta esplicitazione di dette verifiche sia sul piano cartolare che ispettivo. A detti nuovi adempimenti l'IVASS non potrebbe provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (IVASS non

ha autonomia decisionale nell'aumentare il numero delle proprie risorse); occorrerebbero, al riguardo, specifiche previsioni legislative a copertura di detti maggiori costi.

Pertanto, alla luce di tali elementi istruttori, ravvisa la necessità che il provvedimento in oggetto sia modificato al fine di superare le problematiche evidenziate.

Massimo UNGARO (IV) chiede che il Governo chiarisca se il provvedimento comporti oneri per la finanza pubblica che impediscono alla Commissione bilancio di esprimere parere favorevole. Nel far presente che lo Stato italiano si è obbligato a contrastare il finanziamento delle mine antipersona con la sottoscrizione del Trattato di Ottawa nel 1997, sottolinea che la proposta di legge in esame viene trascinata tra le due Camere da circa dodici anni e che è stata ostacolata anche nella scorsa legislatura, esprimendo il timore che anche in questo momento il Governo intenda impedirne l'approvazione con motivazioni tecniche pretestuose. In qualità di relatore sul provvedimento in Commissione finanze, ricorda che la medesima Commissione è pronta a votare il mandato al relatore per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, prevista per il prossimo 8 novembre, facendo presente che il Governo dovrà eventualmente assumersi di fronte all'Assemblea della Camera la responsabilità di ostacolarne l'approvazione.

La Viceministra Laura CASTELLI si impegna a trovare una soluzione in tempi adeguati che permettano di rispettare il termine previsto dal calendario dei lavori per l'esame in Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monte-

rotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

C. 3242 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3242 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo disciplina l'esenzione da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi;

in questo quadro, coerentemente con quanto rilevato in sede di predisposizione della relazione tecnica, si può escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare effetti di minor gettito,

tenuto conto che l'accordo ratificato nel 2001, attualmente ancora in vigore, già prevede l'esenzione dalle imposte sull'importazione, ivi compresa l'Iva all'importazione;

l'accordo in oggetto, invece, appare integrare la precedente formulazione dell'articolo VI, esplicitando che detta esenzione si applichi esclusivamente alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia;

con riferimento all'articolo VII, parte XIII, non si pone un problema di minore gettito nel caso in cui il personale di nazionalità italiana sia già titolare di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali;

si presume infatti che, in tal caso, altri soggetti passivi delle imposte sui redditi sostituiranno i soggetti eventualmente assunti presso il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), mantenendo inalterato il gettito fiscale;

se invece la posizione dovesse essere eliminata per effetto di una riduzione di personale, questo effetto non può essere ascritto all'esenzione fiscale accordata ai redditi erogati da EMBL, ma a una libera (ed ipotetica) scelta individuale del datore di lavoro italiano presso il quale lavora il dipendente assunto da EMBL;

l'articolo XI, parte XX, non comporta effetti finanziari negativi poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2021 e che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), si compone di due articoli ed un allegato (Allegato 1) che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

Fa presente, altresì, che il provvedimento in esame provvede quindi al riparto, per un importo pari ad euro 1.364.150.599 per il 2021 e ad euro 280.000.000 per il 2022, delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di coopera-

zione allo sviluppo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2 e Allegato 1, recanti ripartizione risorse del fondo missioni internazionali, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto, tra le missioni di cui all'Allegato 1, di uno stanziamento già autorizzato e scontato a legislazione vigente; si tratta delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (Fondo per le missioni internazionali) che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.395.860.794 per il 2021 e ad euro 1.600.000.000 per il 2022.

A fronte di tale stanziamento, l'Allegato 1 e la relazione tecnica individuano un fabbisogno finanziario programmato 2021, per complessivi euro 1.644.150.599. Tale fabbisogno viene ripartito dall'articolo 1 del provvedimento in esame in euro 1.364.150.599 per il 2021 ed euro 280.000.000 per il 2022. La relazione tecnica evidenzia inoltre che, ai fini della suddetta ripartizione, le varie missioni dell'Allegato 1 corrispondono a quelle indicate nelle 53 schede annesse alla relazione tecnica. Fa presente, quindi, che talune schede tecniche [1-32, 9-bis, 31-bis e 35-bis (Ministero della difesa), 47 (Ministero dell'interno), 43-bis e 47-bis (Ministero della giustizia), 47-ter (MEF), 48 (MAECI)] riferiscono che le relative missioni comportano oneri configurati come limite massimo di spesa e forniscono i dati e gli elementi di quantificazione dei medesimi oneri. Al riguardo evidenzia che tali dati ed elementi appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegate a precedenti provvedimenti di riparto. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare.

Osserva, altresì, che la natura di limite di spesa non è formalmente esplicitata con riguardo alle schede tecniche da 33 a 46: queste ultime, inoltre, non sono corredate né di dati né di elementi di quantificazione o valutazione. Anche le schede relative al MAECI, con l'eccezione della scheda 48, non sono formulate come limite di spesa; inoltre, tutte le schede in questione [da 48

a 53] si limitano ad illustrare le finalità degli interventi fornendo elementi di valutazione di carattere per lo più descrittivo. Tanto premesso, rileva l'opportunità di acquisire i dati quantitativi e gli ulteriori elementi di quantificazione relativi alle schede-missioni sopra indicate (schede da 33 a 46 e schede MAECI da 48 a 53) nonché un chiarimento circa la possibilità o meno di configurare come limiti massimi di spesa gli oneri relativi alle missioni in cui tale caratteristica non è stata espressamente esplicitata nelle relative schede. Evidenzia, inoltre, che l'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (pari a euro 1.364.150.599) e 2022 (pari a euro 280.000.000) appare motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 richiamato dall'articolo 1, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. Per quanto riguarda la correttezza di tale ricostruzione e la sua applicabilità anche al provvedimento ora in esame appare necessario acquisire l'avviso del Governo, fermo restando che le spese oggetto di ripartizione tra il 2021 e il 2022 non eccedono comunque gli stanziamenti già disposti a legislazione vigente per ciascuno dei due anni a valere sull'apposito Fondo per le missioni internazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2021, pari complessivamente a 1.644.150.599 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 1.395.860.794 euro per l'anno 2021, di 1.600.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000.000 di euro per l'anno 2023. In particolare, gli oneri sono imputati, per un

importo pari a 1.364.150.599 euro, allo stanziamento del citato Fondo previsto per l'anno 2021, e per la restante parte, pari a 280 milioni di euro, allo stanziamento del Fondo stesso previsto per l'anno 2022. Rammenta in proposito che – come precisato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di riparto del Fondo – l'imputazione di parte degli oneri all'anno 2022 discende dall'applicazione della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in forza della quale la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto di riparto, reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, fermo restando che – per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2022, anziché sull'anno 2021 – quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2022 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2021, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2022 ovvero per l'anno 2023, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa dei chiarimenti del Governo e del parere della Conferenza unificata, che nel frattempo è stato trasmesso.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

L'introduzione del concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete deriva dal concetto di classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 2011. La portata innovativa degli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in oggetto risiede nella diversa *ratio* posta alla base della valutazione della sicurezza stradale

che, tuttavia, non incide sulle attività prodromiche finalizzate alla stessa. La valutazione della novellata sicurezza stradale a livello di rete è pertanto basata sulle indagini visive, condotte attraverso le attività ispettive, e sull'analisi dell'incidentalità dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, attività già disciplinate dagli articoli 5 e 6 del vigente decreto legislativo e dalle attuali « linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 », adottate con decreto ministeriale 2 maggio 2012.

Per quanto riguarda l'estensione degli ambiti di applicazione, le disposizioni della precedente direttiva 2008/96/CE hanno avuto carattere di cogenza per le strade appartenenti alla rete transeuropea, con possibilità di estensione, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella detta rete TEN e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea. Nel decreto legislativo n. 35 del 2011 di recepimento della direttiva CE/96/2008, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS), mentre l'estensione all'intera rete di interesse nazionale (rappresentata per la quasi totalità dalle strade principali di categoria B, ai sensi del Codice della strada), inizialmente fissata al 1° gennaio 2017, è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2022, con decreto-legge n. 183 del 2020. Anche l'estensione del campo di applicazione alla rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, la cui disciplina – di competenza delle Regioni e delle Province autonome, da dettarsi nel quadro delle norme di principio del decreto legislativo n. 35 del 2011 – è stata rinviata, dal predetto decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2021. Infine, con riferimento alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2011 ha già

previsto l'inserimento delle stesse nel proprio ambito di applicazione. Pertanto, di fatto, non risulta un'estensione dell'ambito di applicazione in termini di categorie di strade, ma solo una diversa denominazione adottata per allineare lo schema di decreto alla novellata norma europea.

Riguardo all'articolo 2, per quanto riguarda le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui sovrintende la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, le stesse saranno svolte dalle medesime unità di personale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la citata Direzione confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della suddetta Direzione con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ferme restando le competenze e le unità di personale preposte. Anche per ANSFISA, si tratta di attività già previste, da espletare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le attività poste in capo alle Regioni e Province autonome, riguardanti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente.

La disposizione di cui all'articolo 5 non determina un incremento degli interventi correttivi, in quanto gli stessi sono attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e in particolare dalle predette linee guida al paragrafo « 2.3.2 Fasi della procedura di ispezione ». In particolare, è disposto che la scelta di tali interventi da parte dell'Organo competente, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di una serie di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicità complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza. Tale pianificazione « ideale » dell'Organo competente deve confrontarsi con le « reali » disponibilità di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, ne-

cessarie all'attuazione degli interventi. Ciò richiede una pianificazione e programmazione congiunta tra Organo competente e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una più concreta individuazione delle priorità degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete.

L'attuale sistema tariffario copre integralmente i costi connessi alle attività ispettive mirate, già individuate e disciplinate a legislazione vigente come ispezioni puntuali. In via generale le norme tariffarie, nel loro complesso, sono idonee comunque a coprire gli oneri concernenti le attività di controllo, di classificazione ed ispettive derivanti dal provvedimento.

In riferimento alla leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verticale della strada da parte dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, attualmente è all'esame del gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, la valutazione della possibilità di adottare specifiche comuni. Tali specifiche, che comprendono diversi elementi volti a garantire l'uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale da parte dei sistemi automatizzati alla guida, stabilite in conformità al paragrafo 3 della direttiva UE/2019/1936, sono riferite alla progettazione di nuove infrastrutture e non riguardano gli interventi di manutenzione. Qualora l'ente proprietario della strada sia un soggetto pubblico, il medesimo potrà espletare comunque gli adempimenti in materia di segnaletica con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, per ciò che concerne la piattaforma AINOP (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), la nuova funzionalità di segnalazione spontanea accessibile *on line* a tutti gli utenti della strada non necessita di adeguamenti tecnici straordinari, essendo sufficiente l'attività di ordinaria manutenzione del relativo programma, senza, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

All'attuazione dell'articolo 8, che prevede che, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisca alla Commissione europea

una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, provvederà la Direzione generale competente del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le tariffe, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2011, dispone che le stesse, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2017, n. 398, sono aggiornate almeno ogni tre anni, mentre l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in oggetto, tenuto conto delle competenze assegnate all'ANSFISA, ha previsto che tale aggiornamento sia proposto dalla predetta Agenzia. L'attuale sistema tariffario è peraltro da ritenersi del tutto adeguato, posto che a carico degli enti gestori non deriva un incremento di oneri. Infatti, i compiti e le funzioni che sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto in esame saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, le attività poste in capo alle regioni e alle province, concernenti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto n. 282);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'introduzione del concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di

rete deriva dal concetto di classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 2011;

la portata innovativa degli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in oggetto risiede nella diversa *ratio* posta alla base della valutazione della sicurezza stradale che, tuttavia, non incide sulle attività prodromiche finalizzate alla stessa;

la valutazione della novellata sicurezza stradale a livello di rete è pertanto basata sulle indagini visive, condotte attraverso le attività ispettive, e sull'analisi dell'incidentalità dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, attività già disciplinate dagli articoli 5 e 6 del vigente decreto legislativo e dalle attuali "linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35", adottate con decreto ministeriale 2 maggio 2012;

per quanto riguarda l'estensione degli ambiti di applicazione, le disposizioni della precedente direttiva 2008/96/CE hanno avuto carattere di cogenza per le strade appartenenti alla rete transeuropea, con possibilità di estensione, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella detta rete TEN e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea;

nel decreto legislativo n. 35 del 2011 di recepimento della direttiva CE/96/2008, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS), mentre l'estensione all'intera rete di interesse nazionale (rappresentata per la quasi totalità dalle strade principali di categoria B, ai sensi del Codice della strada), inizialmente fissata al 1° gen-

naio 2017, è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2022, con decreto-legge n. 183 del 2020;

anche l'estensione del campo di applicazione alla rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, la cui disciplina – di competenza delle Regioni e delle Province autonome, da dettarsi nel quadro delle norme di principio del decreto legislativo n. 35 del 2011 – è stata rinviata, dal predetto decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2021;

infine, con riferimento alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2011 ha già previsto l'inserimento delle stesse nel proprio ambito di applicazione;

pertanto, di fatto, non risulta un'estensione dell'ambito di applicazione in termini di categorie di strade, ma solo una diversa denominazione adottata per allineare lo schema di decreto alla novellata norma europea;

riguardo all'articolo 2, per quanto riguarda le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui sovrintende la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, le stesse saranno svolte dalle medesime unità di personale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la citata Direzione confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della suddetta Direzione con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ferme restando le competenze e le unità di personale preposte;

anche per ANSFISA, si tratta di attività già previste, da espletare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le attività poste in capo alle Regioni e Province autonome, riguardanti le strade

non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente;

la disposizione di cui all'articolo 5 non determina un incremento degli interventi correttivi, in quanto gli stessi sono attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e in particolare dalle predette linee guida al paragrafo "2.3.2 Fasi della procedura di ispezione";

in particolare, è disposto che la scelta di tali interventi da parte dell'Organo competente, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di una serie di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicità complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza;

tale pianificazione "ideale" dell'Organo competente deve confrontarsi con le "reali" disponibilità di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, necessarie all'attuazione degli interventi;

ciò richiede una pianificazione e programmazione congiunta tra Organo competente e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una più concreta individuazione delle priorità degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete;

l'attuale sistema tariffario copre integralmente i costi connessi alle attività ispettive mirate, già individuate e disciplinate a legislazione vigente come ispezioni puntuali;

in via generale le norme tariffarie, nel loro complesso, sono idonee comunque a coprire gli oneri concernenti le attività di controllo, di classificazione ed ispettive derivanti dal provvedimento;

in riferimento alla leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verti-

cale della strada da parte dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, attualmente è all'esame del gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, la valutazione della possibilità di adottare specifiche comuni;

tali specifiche, che comprendono diversi elementi volti a garantire l'uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale da parte dei sistemi automatizzati alla guida, stabilite in conformità al paragrafo 3 della direttiva UE/2019/1936, sono riferite alla progettazione di nuove infrastrutture e non riguardano gli interventi di manutenzione;

qualora l'ente proprietario della strada sia un soggetto pubblico, il medesimo potrà espletare comunque gli adempimenti in materia di segnaletica con le risorse disponibili a legislazione vigente;

infine, per ciò che concerne la piattaforma AINOP (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), la nuova funzionalità di segnalazione spontanea accessibile *on line* a tutti gli utenti della strada non necessita di adeguamenti tecnici straordinari, essendo sufficiente l'attività di ordinaria manutenzione del relativo programma, senza, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

all'attuazione dell'articolo 8, che prevede che, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisca alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, provvederà la Direzione generale competente del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto riguarda le tariffe, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2011, dispone che le stesse, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2017,

n. 398, sono aggiornate almeno ogni tre anni, mentre l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in oggetto, tenuto conto delle competenze assegnate all'ANSFISA, ha previsto che tale aggiornamento sia proposto dalla predetta Agenzia;

l'attuale sistema tariffario è peraltro da ritenersi del tutto adeguato, posto che a carico degli enti gestori non deriva un incremento di oneri;

infatti, i compiti e le funzioni che sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto in esame saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

infine, le attività poste in capo alle regioni e alle province, concernenti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 292.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli effetti finanziari che possono derivare da alcune disposizioni del provvedimento, quali gli articoli da 5 a 9, 16 e 17, costituiscono possibili effetti fiscali di secondo livello che agiscono sulla redditività delle imprese e sull'IVA e che, in quanto tali, per prassi non vengono stimati in sede di valutazione degli effetti finanziari delle misure normative;

l'articolo 12 introduce ulteriori, potenziali, interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, finanziabili a invarianza di spesa attraverso il fondo presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, non essendo stata introdotta alcuna modifica all'alimentazione del citato Fondo;

gli interventi previsti dalla norma sono da realizzare nel limite delle risorse disponibili, posto che tali risorse saranno opportunamente rimodulate al fine di realizzare i diversi interventi previsti dalla novellata versione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

per quanto riguarda l'articolo 15, in materia di utilizzo dei proventi delle aste

della CO₂ per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, le risorse disponibili dipenderanno dai prezzi che si formeranno sul mercato della CO₂ e per il 2022 sono stimate in 600-700 milioni di euro;

la disposizione in oggetto introduce la possibilità di utilizzare tali risorse anche per coprire i costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura a valere sulle tariffe dell'energia;

tale previsione trova la sua *ratio* nella necessità di non gravare eccessivamente sulle tariffe per il sostegno della transizione energetica, al contempo disponendo di una leva per bilanciare aumenti della bolletta elettrica derivanti ad esempio da aumenti del gas o degli oneri di sistema, come è avvenuto in questi giorni;

l'articolo 19, non attribuisce agli sportelli unici per le energie rinnovabili ulteriori competenze e pertanto non vi è necessità di stanziare ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

inoltre, il GSE nell'attività di predisposizione e aggiornamento del manuale che gli sportelli forniranno e pubblicheranno *online*, non necessita di ulteriori risorse rispetto alle attuali, rientrando tali attività fra i compiti istituzionali svolti dallo stesso GSE, già coperti dalle tariffe dell'energia;

per quanto riguarda l'articolo 20, recante Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il relativo monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della transizione ecologica, eventualmente anche in collaborazione con il GSE con le risorse attualmente già disponibili;

anche in caso di eventuale attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nell'emanazione del provvedimento di individuazione delle aree idonee, tale

attività sarà svolta con le risorse attualmente già disponibili;

riguardo all'articolo 26, l'obbligo relativo all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici è già previsto dalla normativa vigente e rispetto a tale disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, sono introdotte alcune novità volte a coordinare il perimetro di applicazione della disciplina medesima con quella generale riguardante la prestazione energetica degli edifici, prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché a consentire l'applicazione dell'obbligo anche nei casi in cui, per limiti tecnici (ad esempio l'architettura dell'edificio) sia impossibile installare impianti FER che soddisfino il fabbisogno minimo richiesto dalla norma;

tali previsioni non incrementano i costi a carico del bilancio dello Stato in termini di investimenti per l'adempimento all'obbligo, trattandosi di obblighi già previsti, considerando che, rispetto alla normativa vigente, non è incrementata la quota d'obbligo richiesta alle pubbliche amministrazioni e, anzi, si offrono modalità più efficienti per l'adempimento degli obblighi medesimi;

ciò vale altresì per la specifica riguardante la previsione di conseguire la quota di energia da impianti da fonti rinnovabili da quelli obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, trattandosi di una previsione che si riferisce alla produzione di energia elettrica da FER, per la quale sono previste, sia nella norma vigente che nella modifica prevista, quote minime di potenza;

la razionalizzazione apportata dalla norma proposta nei casi in cui si presenti una impossibilità tecnica, consente infine la realizzazione dell'obbligo tramite interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, contribuendo così a generare risparmi per il bilancio dello Stato, grazie alla gestione di edifici più efficienti che comportano minori oneri di gestione;

all'articolo 27, in materia di obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, si prevede che i soggetti che non rispettano tale obbligo possano procedere al versamento a un Fondo per le energie rinnovabili, appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, di un contributo economico compensativo finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili;

non può essere identificato un soggetto che realizzi gli interventi a valere sulle risorse accantonate nel suddetto Fondo, poiché tali risorse saranno utilizzate per la promozione delle energie rinnovabili tramite gli appositi strumenti incentivanti, vigenti o nuovi, previsti dall'ordinamento nazionale e nel rispetto delle disposizioni europee in materia (linee guida in materia di aiuti di stato all'energia e all'ambiente);

le attività affidate a Consip spa dall'articolo 28, comma 4, rientrano nelle ordinarie attività realizzate dalla medesima società per conto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti e, quindi, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

le attività di monitoraggio previste dagli articoli da 30 a 33 rientrano nella più ampia *mission* istituzionale di entrambi gli enti pubblici considerati – GSE e RSE – legata al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo complessivo sulle FER e degli impieghi nei settori elettrico, termico e trasporti;

le attività previste dall'articolo 34, in materia di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, rientrano nelle attività istituzionali del GSE e saranno svolte avvalendosi delle risorse già disponibili;

agli articoli da 42 a 44, per quanto riguarda i biocarburanti e il biometano (combustibile da biomassa) i controlli sono

svolti dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti con oneri a carico del GSE, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo n. 28 del 2011, mentre i controlli sulla certificazione dei bioliquidi sono effettuati direttamente dal GSE, ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 2019;

ISTAT, Acquirente Unico SpA e RSE SpA sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati dall'articolo 48 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, poiché i compiti ivi previsti rientrano nella *mission* istituzionale di tali soggetti;

le attività e i compiti affidati ai diversi enti pubblici previsti nel testo del provvedimento sono estrinsecazione diretta dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

tali enti, pertanto, saranno in grado di svolgere i compiti loro assegnati dal provvedimento in esame avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in merito all'allegato III, la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata, a legislazione vigente, dai comuni nell'ambito delle relazioni di progetto presentate dai tecnici progettisti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione –Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo. Quindi, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta del relatore:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, demandata all'ARERA dal comma 3 dell'articolo 7, già rientra nelle competenze proprie dell'ARERA stessa, per la

quale sono peraltro disponibili ampi tempi di attuazione;

in particolare, gran parte delle disposizioni relative ai diritti degli utenti nel mercato *retail* sono già state attuate dall'ARERA mediante la regolazione vigente ed è prassi già in uso nella predetta Autorità quella di predisporre documenti in consultazione propedeutici all'adozione di provvedimenti che incidono sulla regolamentazione del mercato;

le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di misurazione intelligente e diritto al contatore intelligente, traspongono nell'ordinamento nazionale principi e criteri che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, pertanto l'installazione dei contatori di seconda generazione è già stata avviata dai maggiori distributori e, per alcuni di questi, è in fase avanzata di implementazione, alla luce del quadro normativo e regolatorio definito con il decreto legislativo n. 102 del 2014 e con le deliberazioni AEEGSI 87/2016 e 646/2016;

inoltre, nell'ambito dell'attività regolatoria, è stato verificato il rispetto dell'invarianza della spesa di investimento per il consumatore, rispetto a un ipotetico scenario di sostituzione dei misuratori di prima generazione giunti al termine della propria vita utile, con altri misuratori di prima generazione;

le disposizioni di cui all'articolo 10, in materia di confronto delle offerte, non comportano un aggravio delle competenze a carico dell'ARERA, giacché tali disposizioni, anche se non erano presenti in norma primaria, hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione;

infatti è già operativo lo strumento di confronto delle offerte, rappresentato dal Portale offerte, previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, gestito dall'Acquirente unico sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA, che risulta

già conforme ai requisiti fissati dallo schema di decreto in oggetto;

per quanto riguarda l'articolo 11, in materia di clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, rispetto alla natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sono destinate al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, la disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 6 del medesimo articolo non reca effetti diretti, certi ed immediati, atteso che, formulata la proposta, il Ministero e l'ARERA possono valutare il suo accoglimento anche in termini di copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti per lo svolgimento dei loro compiti;

al comma 4 dello stesso articolo 11, l'eventuale introduzione, attraverso la fissazione del prezzo dell'energia elettrica, di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici ha carattere futuro – dopo il 2025 – ed incerto – ossia a seguito del riesame da parte della Commissione dei regimi che prevedono tutele di prezzo;

inoltre la disposizione stabilisce un obbligo in capo al Ministro della transizione ecologica di presentare un disegno di legge per l'adozione delle eventuali misure rispetto al quale dovranno essere individuate le necessarie coperture finanziarie;

in ordine all'attività di monitoraggio, l'Osservatorio si avvale di Acquirente unico e di GSE che agiscono nell'ambito delle risorse disponibili per lo svolgimento dei propri compiti statutari;

per quanto riguarda la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 10, lettera *c*), la disposizione comporta una redistribuzione dei costi tra gli utenti e pertanto non determina l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale;

relativamente al GSE, l'attività di monitoraggio prevista dal comma 11, lettera

b), del medesimo articolo 14 è svolta con eventuali oneri a carico del sistema tariffario elettrico, in analogia con quanto avviene per le altre attività svolte dal Gestore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'istituzione e la gestione dell'albo di cui al comma 7 dell'articolo 17, in materia di sistemi di distribuzione chiusi, potrà avvenire con le risorse umane e strumentali del Ministero della transizione ecologica, giacché si stima la realizzazione di nuovi sistemi nel numero di poche decine per l'intero territorio nazionale, mentre quelli attualmente esistenti sono circa sessanta;

all'articolo 18, in materia di sviluppo della capacità di stoccaggio, a fronte dei costi posti a carico dell'utenza per la realizzazione degli impianti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio produce effetti economici positivi;

infatti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio, mirando alla riduzione dell'*overgeneration* della generazione da fonti rinnovabili – vale a dire della produzione “tagliata” in quanto non consegnabile –, aumenta il gettito in quanto produce effetti diretti di investimento in ragione delle importanti opere previste e aumenta gli investimenti per la realizzazione della generazione da fonti rinnovabili;

sul piano della tariffa elettrica, la maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili appare suscettibile di consentire nel medio termine la riduzione dei prezzi dell'energia;

inoltre, si devono considerare gli effetti sistemici sui costi di gestione di rete attraverso la più efficiente risoluzione delle congestioni;

l'impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione, è al momento di

difficile valutazione poiché esso dipenderà dall'effettivo ricorso alla misura ivi prevista ed al tasso di sostituzione della generazione termoelettrica;

per quanto riguarda l'articolo 21, in materia di preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico, il piano dei rischi è già stato predisposto con le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero della transizione ecologica e analogamente si procederà per i successivi aggiornamenti;

le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 si sostanziano in una legificazione di compiti e funzioni già previsti dalla vigente regolazione svolta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e dai Gestori delle reti di distribuzione;

la copertura a carico delle tariffe elettriche comprende anche degli oneri per la compensazione riconosciuta al gestore del sistema di trasmissione, di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del predetto articolo 23 al fine di consentire al gestore medesimo il recupero del valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da dismettere;

i nuovi compiti previsti dall'articolo 24 per l'Autorità di regolazione sono ampiamente già esercitati dall'Autorità stessa;

peraltro, pur non potendosi escludere la necessità di risorse umane e finanziarie aggiuntive, resta fermo che le stesse troverebbero comunque copertura a carico degli operatori del sistema dell'energia elettrica, del gas, idrico e rifiuti;

infine, gli incentivi all'efficienza, sono riconosciuti a fronte dei benefici per il sistema in termini di conseguimento degli obiettivi di miglioramento della politica energetica del Paese e sono coperti nell'ambito delle tariffe del sistema elettrico, come le misure di compensazione di cui al comma 4 dello stesso articolo 24,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Atto n. 313.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

L'attuazione dello schema di decreto in esame appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario stante la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di *hardware* e *software* necessari. Infatti, gli interventi di realizzazione e potenziamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche o dei sistemi informativi da utilizzare, richiesti per l'istituzione e la gestione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso agli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero della

giustizia. In particolare, ad essi si potrà fare fronte con le risorse destinate alle spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, nell'ambito del programma di spesa 1.2 Giustizia civile e penale, con le risorse del capitolo 1501 concernente « Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti », che reca uno stanziamento pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, e con quelle del capitolo 7203 che, al piano di gestione n. 8, avente ad oggetto « Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria », reca uno stanziamento pari a euro 137.067.963 per l'anno 2021, a euro 112.746.603 per l'anno 2022 e a euro 101.749.595 per l'anno 2023.

In via prudenziale, la quantificazione della spesa per l'istituzione dell'elenco sopra citato da parte della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è stata effettuata sulla base di contratti già esistenti con i quali si garantiscono la predisposizione ed il mantenimento di elenchi ed albi di interesse per l'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle risorse impegnate per l'istituzione di registri di analoga specie e contenuto. Pertanto, si assicura che l'onere per l'istituzione dell'elenco di cui al presente provvedimento, stimato come spesa iniziale in circa 6.000 euro, rientra fra gli interventi programmati in materia di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia e non comporta pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.

Inoltre, le spese successive per il funzionamento e l'aggiornamento dell'elenco, stimate di modesta entità, risultano sia in termini temporali che quantitativi allineate con il gettito atteso, alimentato dal versamento dei contributi da parte degli associati per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco.

Per quanto riguarda, infine, la misura fissa del contributo stabilita per legge con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, è previsto l'aggiornamento

triennale dell'entità dei contributi da versare per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco, il che consentirà di sostenere eventuali spese non preventivate.

Pertanto, gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non producono un aggravio degli oneri complessivi rispetto a quelli già programmati e non determinano pertanto l'esigenza di reperire risorse aggiuntive, giacché tutti gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (Atto n. 313);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attuazione dello schema di decreto in esame appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario stante la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di *hardware* e *software* necessari;

infatti, gli interventi di realizzazione e potenziamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche o dei sistemi informativi da utilizzare, richiesti per l'istituzione e la gestione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso agli stanziamenti già iscritti nello

stato di previsione del Ministero della giustizia;

in particolare, ad essi si potrà fare fronte con le risorse destinate alle spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, nell'ambito del programma di spesa 1.2 Giustizia civile e penale, con le risorse del capitolo 1501 concernente "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", che reca uno stanziamento pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, e con quelle del capitolo 7203 che, al piano di gestione n. 8, avente ad oggetto "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", reca uno stanziamento pari a euro 137.067.963 per l'anno 2021, a euro 112.746.603 per l'anno 2022 e a euro 101.749.595 per l'anno 2023;

in via prudenziale, la quantificazione della spesa per l'istituzione dell'elenco sopra citato da parte della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è stata effettuata sulla base di contratti già esistenti con i quali si garantiscono la predisposizione ed il mantenimento di elenchi ed albi di interesse per l'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle risorse impegnate per l'istituzione di registri di analoga specie e contenuto;

pertanto, si assicura che l'onere per l'istituzione dell'elenco di cui al presente provvedimento, stimato come spesa iniziale in circa 6.000 euro, rientra fra gli interventi programmati in materia di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia e non comporta pertanto effetti negativi per la finanza pubblica;

inoltre, le spese successive per il funzionamento e l'aggiornamento dell'elenco, stimate di modesta entità, risultano sia in termini temporali che quantitativi allineate con il gettito atteso, alimentato

dal versamento dei contributi da parte degli associati per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco;

per quanto riguarda, infine, la misura fissa del contributo stabilita per legge con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, è previsto l'aggiornamento triennale dell'entità dei contributi da versare per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco, il che consentirà di sostenere eventuali spese non preventivate;

pertanto, gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non producono un aggravio degli oneri complessivi rispetto a quelli già programmati e non determinano pertanto l'esigenza di reperire risorse aggiuntive, giacché tutti gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria",

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 12 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021,

relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 314.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 314);

premessi che:

il presente programma pluriennale – da avviarsi nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in circa 823 milioni di euro;

oggetto del presente schema di decreto è la sola prima *tranche* degli investimenti pianificati, per un ammontare di 411,5 milioni di euro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il predetto programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata riparti-

zione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

ALLEGATO

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 276365 del 02/11/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 275091/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

OGGETTO: A.C. 3341 - Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica e alla relazione tecnica predisposta dal Dipartimento della protezione civile, trasmessa in data 29 ottobre 2021.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 3341**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA****Articolo 1**

La disposizione prevede, al **comma 1**, che il Dipartimento della protezione civile provveda con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione delle tecnologie idonee utilmente impiegabili, delle esigenze di potenziamento dei mezzi aerei *ad ala fissa e rotante e al connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto, delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, delle esigenze di potenziamento delle flotte aeree regionali e delle Province autonome ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale*, delle esigenze di formazione del personale *addetto alle attività antincendi boschivi ivi comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti*, ai fini del consolidamento e rafforzamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Trattandosi esclusivamente di un'attività ricognitiva e valutativa delle esigenze, la disposizione riveste carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede che, per la ricognizione e valutazione di cui al comma precedente, il Dipartimento della protezione civile possa avvalersi un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, *dei trasporti e della mobilità sostenibili*, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento 'Casa Italia' della PCM, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato tecnico può avvalersi, *in qualità di esperti ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati*, anche del supporto di rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 *e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole*. La disposizione prevede espressamente che la partecipazione al Comitato è assicurata dai diversi componenti in esso designati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che ai componenti dello stesso, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che, sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi precedenti, con DPCM, da adottare di concerto con i Ministri concerto dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, *dell'università e della ricerca*, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata, venga approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. *E' previsto altresì, in via eventuale in*

termini di mera facoltà ed in ogni caso nell'ambito delle risorse in esso stanziato, che il Piano possa prevedere al suo interno anche la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n.353 sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi. Nel caso si tratti di amministrazioni pubbliche, le risorse finanziarie possono essere destinate al personale impegnato nelle predette attività e confluiscono nei fondi per il trattamento accessorio del personale, il cui utilizzo è disciplinato dalla contrattazione collettiva integrativa.

Il Piano ha un carattere programmatico di coordinamento su base triennale, ferme restando apposite risorse ad hoc che dovessero essere rese allo scopo disponibili con ulteriori provvedimenti normativi, alla realizzazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si prevede che in fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale **previa intesa in Conferenza Unificata**, entro il 10 ottobre 2021 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2 si avvale del 'Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative' costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1551 del 10 aprile 2018 e attualmente già operativo, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quanto al comma 4-bis la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione avente carattere puramente ordinamentale, posto che prevede l'adozione di una apposita direttiva presidenziale, ex art. 15 D. Lgs. n.1/2018, elaborata sulla base di una proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'Interno, finalizzata alla definizione di indirizzi e procedure operative e di coordinamento, "volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici"; l'adozione delle Direttive di cui trattasi è soggetta all'acquisizione dell'intesa in seno alla Conferenza Unificata, procedimento che integra il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relativamente comma 4-ter, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera previsione di facoltà cui le Regioni e le Province Autonome potranno eventualmente provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Quanto al comma 4-quater, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione avente carattere puramente ordinamentale, posto che prevede l'adozione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di "misure di semplificazione, ove applicabili anche derogatorie, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar e officine, adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua", fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica.

Il comma 4quinquies riveste carattere ordinamentale, in quanto, fermo restando l'ammontare delle risorse finanziarie a tal fine già previste a legislazione vigente, proroga al 15 febbraio 2022 i termini per le richieste

di contributi al Ministero dell'Interno, di cui articolo 1, comma 140 della legge 145/2018, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, viene altresì prorogato al 28 febbraio 2022 il termine per la determinazione degli stessi ai sensi del comma 141 della medesima legge. Dalla disposizione non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 bis

La disposizione normativa riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui si tratta hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

Tra l'altro, la disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 574 e che la data probabile per l'inizio del corso potrebbe essere entro il 10.11.2021 e quella di conclusione il 15.12.2021 (e non più il 10.2.2022).

La riduzione della durata del corso determina un onere di € 230.718 che, tuttavia, trova copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, già previsti a legislazione vigente nell'ambito della Missione "Soccorso civile" al Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Infatti, la dinamica della spesa relativa alla suddetta tipologia di progressioni di carriera - passaggio con concorso interno dal ruolo dei vigili del fuoco con qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore a quello dei capi squadra e capi reparto con qualifica iniziale di capo squadra - ha trovato a suo tempo idonea copertura nelle disposizioni ordinamentali stabilite dai provvedimenti di riordino di cui ai decreti legislativi n. 217 del 2005, n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018. In particolare per i concorsi interni relativi al personale in questione le risorse sono in bilancio dal 1° gennaio 2020, ma le relative procedure - a causa della pandemia - sono solo adesso in corso di espletamento.

Ne consegue che per il corrente anno, le risorse stanziare per tali concorsi assorbono integralmente l'onere che sarebbe generato da un'anticipazione di immissione in servizio e quindi della decorrenza economica del nuovo inquadramento.

Fermo restando che nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica che, in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, resta confermata al 1° gennaio 2020, l'anticipo della decorrenza economica (al 15 dicembre 2021) che la riduzione della durata del corso andrebbe a determinare è evidenziata - anche in termini finanziari - nel prospetto che segue.

I capitoli di spesa di riferimento sono allocati nell'ambito della missione "SOCCORSO CIVILE" - programma "PREVENZIONE DAL RISCHIO E SOCCORSO PUBBLICO" - azione 2 "SPESE DI PERSONALE PER IL PROGRAMMA (CNVVF)" e sono:

- 1801 p.g. 1 "stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"
- 1801 p.g. 2 "contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle spese fisse"
- 1820 p.g. 1 "IRAP sulle competenze fisse per i vigili del fuoco"

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA
RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	574	10/11/2021	10/02/2022	146,25	6.931.161

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	574	10/11/2021	15/12/2021	56,61	2.683.030
Capo squadra	574	16/12/2021	10/02/2022	89,64	4.478.849
				146,25	7.161.879

MAGGIORE ONERE:	230.718
------------------------	----------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	45.594,61	4.371,16	49.965,76
Vigile del fuoco coordinatore	43.020,73	4.371,16	47.391,89

Art. 1-ter

L'art. 1-ter riveste carattere ordinamentale, in quanto si limita ad estendere la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 2

La disposizione prevede che, per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di carattere aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla programmazione attualmente vigente, entro il limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti tra le singole Amministrazioni (come indicato nelle tabelle di seguito per gli elementi di dettaglio): 33.300.000,00 euro per le esigenze del Ministero dell'interno; 2.100.000,00 euro per le esigenze del Ministero della difesa; 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Ministero dell'Interno (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per potenziamento della flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi; potenziamento degli automezzi antincendio a servizio delle squadre di terra; implementazione dei sistemi di formazione per la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a consentire la simulazione della propagazione degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a supportare la capacità di investigazione degli incendi boschivi);

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di applicativo di simulazione propagazione incendi boschivi e relativo hardware	25.000
	Acquisto di apparati lidar per attività di investigazione degli incendi boschivi e relativo software	100.000
	Acquisto di n. 5 stazioni "simulatori DOS AIB" per addestramento personale con qualifica di DOS	158.160
	Acquisto SAPR	400.000
	Acquisto di n. 3 elicotteri AW139	15.000.000
	Acquisto di n. 40 APS IVECO CITY 20.20	9.145.071
	Acquisto di n. 5 APS BAI MAN VSAC 3300 M	1.167.082
	Acquisto di n. 8 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.708.000
	Acquisto di n. 8 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.849.520
	Acquisto di n. 26 PICKUP NISSAN NAVARA	1.079.027
	Acquisto di n. 6 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.387.140
	Acquisto di n. 6 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.281.000
	TOTALE	

Ministero della Difesa (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente dell'Esercito Italiano, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare per aumentare/migliorare la capacità di risposta al rischio incendi boschivi nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI – ESERCITO ITALIANO	18 Rescue Hoist Assy	612.405,45
	2 Main Rotor Actuator	245.983,00
	2 Slipping	35.889,84
	2 Master Alarm Panel	3.721,74
	1 Cabin Light Unit B	2.829,79
BENI – AERONAUTICA MILITARE	N. 4 "Contenitore Antincendio BAMBI BUCKET Mod. 2024" Part. Number BB-024	55.000,00
	N. 4 "BAMBI BUCKET POWER PACK" Part. Number 008282	15.000,00
	N.8 "BAMBI BUCKET Repair Kit" Part. Number REPKM001NG	1.000,00
	N. 10 "Connettore elettrico x collegamento benna ad elicottero HH-139B Part. Number BBS50441001-9/1.7	7.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2800 Kg" Part. Number BLL-33-6400(1)	23.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-33-6400	15.000,00

	N. 6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-17-6400 Ditta SIPAEL	8.500,00
	N. 6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-50-6400	12.000,00
	N.6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-65-6400	15.500,00
	n. 21 "Cavo collegamento Benna tipo Bambi Bucket mod. 2024" Part . Number DLL-7-4500	40.000,00
	n. 10 "Apex fitting Working load limit 4500 Kg" Part. Number 38850- 00004-045	10.000,00
	N.5 "Cargo Net (2500 Kg)" Part. Number HCN1616-8C	12.000,00
	N.5 "Cargo Net (3000 Kg)" Part. Number HCN2020-8C1	25.000,00
	N.6 "Hook Swivel" Part. Number X-952N-13	3.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A" Tipo "ME139" Part Number 04005	80.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A"	80.000,00
	N. 10 "Starter per Avviamento fuori campo" Modello CoolSpool 29	20.000,00
	apripista cingolato d4 caterpillar 10 tonn. realizzazione fasce tagliafuoco interno poligono + realizzazione eventuali rotabili per interventi	130.000,00
	volkswagen amarok attrezzato aib impiego interventi rapidi in ambiente boschivo su rotabili fuoristrada	35.000,00
	n° 20 flabelli spegnifuoco + n°5 roncole dotazione squadre a terra	1.000,00
	n° 5 binocoli professionali dotazione nucleo a/i + nucleo sgombero poligono per osservazione	3.000,00
	1x Autobotte ASTRA 6x6 (ACTL AutoCarro Tattico Logistico), 8000 lt Interventi AIB	65.000,00
	1x Modulo AIB MITSUBISHI L200 interventi AIB	50.000,00
	n. 1 Automezzi Pick Up 4x4 allestiti con modulo antincendio da 400 litri (tipologia VW Amarok) per Sedime RSSTA e Deposito off base di Serrenti	10.000,00
	n. 1 autobotti idriche da 8.000 litri per RSSTA, Poligono Capo Frasca e Serrenti	65.000,00
	n. 1 motopompe idriche carrellate per RSSTA, Poligono Capo Frasca e sedime Serrenti	35.000,00
	n. 25 combinazioni complete per personale formato AIB (RSSTA, Capo Frasca e Serrenti)	10.000,00
	n. 10 attrezzi per gestione incendi sterpaglie (picconi; flabelli; pale; gorgui)	8.000,00
	pick up tipo amarok con modulo antincendio ad alta pressione	35.000,00
	1 motopompa tipo rosenbauer carrellata	25.000,00
	10 pale battifuoco	1.000,00
	5 autorespiratori	7.000,00
	10 kit interfono e torcia per caschi di protezione gallet	1.000,00
BENI – MARINA MILITARE	Acquisizione N. 2 rack rotary wing blade	274.000,00
	Acquisizione nr. 1 blade rest rotary wing	18.000,00
	Acquisizione nr. 1 Adapter tied down aircraft floor	1.000,00
TOTALE		2.096.829,82 (arrotondati in euro 2.100.000 a titolo cautelativo)

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente per sistemi di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative; zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di un sistema di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative (Tecnologie trasmissive e strumentazioni per le Stazioni CC Forestali (784) e le Stazioni CC Parco (148))	2.000.000
BENI	Acquisto zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive per la sorveglianza di aree a rischio incendi	2.600.000
TOTALE		4.600.000

Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Articolo 3

Il **comma 1** dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano ***nell'ambito delle proprie attività già di competenza, entro 45 giorni dalla estinzione dell'incendio, a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere i conseguenti aggiornamenti disponibili non oltre il 1 aprile di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale.***

Si prevede altresì che gli aggiornamenti siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali comportando, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 10.

Al **comma 2** si prevede che nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

Al comma 3 si prevede che con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi

dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni.

Al **comma 4** è previsto il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 da parte del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi Forestali delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

Il **comma 5** prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

Il **comma 1** prevede che le revisioni annuali dei piani regionali, previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla loro **approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del** Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni **non vincolanti** finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente. La disposizione riveste carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 bis, anch'esso di carattere ordinamentale, prevede che ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1.

Il **comma 2** dispone che nell'ambito della 'Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese', una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge di bilancio 2020 venga destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

In particolare, la disposizione in esame riserva a tal fine una quota delle risorse disponibili non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, pari rispettivamente a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183.

Il **comma 3**, di natura ordinamentale, prevede che tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma precedente, siano ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

Il **comma 4** è anch'esso di natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che nell'ambito dei Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori, delle

persone **e degli animali**, si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Articolo 5

Il **comma 1** introduce una serie di modifiche alle definizioni e all'ambito di applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla modifica, prevista dalla **lettera d), punto 2)** all'articolo 7, comma 6 della citata legge 353/2000, si prevede che le regioni **stabiliscono, esclusivamente con proprie risorse disponibili a legislazione vigente**, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

In ordine alla modifica prevista dalla **lettera e), punto 2)** all'articolo 10, comma 2 della medesima legge, **si prevede la mera facoltà che i comuni possano, nell'ambito delle attività istituzionali e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella clausola d'invarianza finanziaria, avvalersi del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche.**

In relazione a quanto disposto dalla **lettera e), punto 3)**, che modifica l'articolo 10, comma 3 della legge 353/2000, si rappresenta che nell'eventualità di confisca degli animali, gli oneri relativi alla custodia degli animali restano a carico dei proprietari degli stessi. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai **commi 2 e 3**, si prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

Il **comma 4** dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3, di natura ordinamentale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

L'articolo in esame introduce una serie di modifiche al codice penale, rafforzando il dispositivo sanzionatorio previsto dall'articolo 423 bis in materia di incendi boschivi e introducendo per tale tipologia di reati l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La disposizione rivesta carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

Il **comma 1** modifica l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 prevedendo che l'INGV svolga le attività di studio e ricerca con finalità operativa di protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto, nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata

almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per lo svolgimento di tali attività con le predette convenzioni vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** modifica l'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo per le medesime finalità di cui al comma 1, l'assegnazione di un contributo pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 alla cui relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede la proroga o il rinnovo al 31 ottobre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, previsti originariamente sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 701 della legge di bilancio 2021 per l'assunzione di personale a supporto di interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR. ***E' altresì consentita, nel caso di risoluzione anticipata, la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, sempre nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701, senza che dalla sostituzione nominale del personale coinvolto discenda alcun effetto in termini finanziari.***

Con il DPCM del 2 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 183 del 2 agosto 2021, sono stati ripartiti per il periodo luglio-dicembre 2021, all'esito della ricognizione dei fabbisogni prevista dall'articolo 1, comma 702 della legge n. 178/2020, solo 7.358.346,00 euro dei 35.000.000 euro a tal fine assegnati per l'anno 2021 col successivo comma 704.

La disposizione prevede pertanto, anche al fine di non vanificare le attività di reclutamento e formazione avviate e di garantire la prosecuzione del necessario supporto nella realizzazione degli interventi previsti, di utilizzare le risorse residue del comma 704 di cui sopra, già disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della PCM (pari a complessivi 27.641.654 euro), per la prosecuzione dei contratti relativi alle medesime risorse umane (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e regioni che utilizzano).

L'onere è stato quantificato estendendo il costo medio mensile di 1.226.391 euro (7.358.346 diviso per 6 mesi) previsto nel DPCM del 2 luglio u.s. per gli ulteriori 22 mesi del 2022 e 2023, determinando un costo complessivo di 26.980.602 euro così ripartito: 14.716.692 euro per l'anno 2022, 12.263.910 euro per l'anno 2023.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 7.579.097 euro per l'anno 2022 ed a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 3 bis riveste anch'esso carattere ordinamentale, in quanto si limita a introdurre una modifica nel decreto legislativo 152/2006 prevedendo, tra le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n, che anche i rifiuti vulcani non rientrino nella definizione di attività di gestione dei rifiuti.

Articolo 7 bis

Si prevede che per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 ter

La disposizione prevede che, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, la facoltà in via eventuale alle Regioni di poter individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione. Come precisato nella clausola d'invarianza finanziaria, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate potranno provvedere ai compiti, facoltativi, derivanti dall'attuazione del presente articolo esclusivamente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale **assumendo quale ambito prioritario di intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente.**


È altresì previsto che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 8 bis

La disposizione riveste carattere ordinamentale, in quanto si limita a prevedere una norma di salvaguardia del rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE																
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	1	Acquisto di mezzi operativi, terrestri ed aerei e attrezzature per la lotta agli incendi boschivi- Esigenze ministeri Interno e Difesa	s	k	40,0				40,0				40,0			
2		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 del DI n. 34/2020- Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	s	k	-40,0				-40,0				-40,0			
7	2	Modifica all'articolo 9, comma 1 quinquies del DI n. 73/2021- Riduzione del Contributo all'Istituto di geofisica e vulcanologia	s	k		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
7	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, DL n.282/2004 (FISPE)	s	c		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
7	2	Modifica articolo 9 , comma 1 quinquies del DI n.73/2021- Incremento Fondo per la Protezione civile (di cui all'articolo 6, comma 1 del DL n. 142/1991)	s	k		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
7	3	PCM- Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato e altre forme di flessibilità personale protezione civile (articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.178)	s	c						14,7	12,3			14,7	12,3	
7	3	PCM- Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato e altre forme di flessibilità personale protezione civile (articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.178)- effetti riflessi	e	t/c						7,1	5,9			7,1	5,9	
7	3	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali (art.6, comma 2, DL n.154/2008)	s	k						-7,6	-6,3			-7,6	-6,3	
		TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00
		TOTALE SPESE	s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00